

Imposizione delle rendite del primo e del secondo pilastro versati all'estero

Analisi comparativa del sistema d'imposizione

L'essenziale in breve

Le rendite del primo e del secondo pilastro possono essere versate ai beneficiari domiciliati all'estero. Cosa succede in termini di assoggettamento fiscale per queste prestazioni «esportate»? Vi sono rischi di doppia non imposizione (o di doppia imposizione)? Quale sarebbe l'impatto fiscale di una modifica volta a ridurre questi rischi? Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha confrontato l'imposizione delle rendite del primo e del secondo pilastro, dato che questi due sistemi differiscono molto tra loro.

Nel 2014, più di 800 000 beneficiari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) – cioè un terzo dei beneficiari – hanno ricevuto le loro prestazioni in qualità di cittadini domiciliati all'estero. L'importo complessivo delle rendite «esportate» è di 5,6 miliardi di franchi all'anno, corrispondente al 14 per cento del volume totale delle rendite AVS.

Per gli assicurati del primo pilastro i contributi sono dedotti dal reddito imponibile. Per i beneficiari domiciliati in Svizzera, l'imposizione avviene al momento del versamento della prestazione, ma può variare per i beneficiari delle rendite domiciliati all'estero. Infatti il sistema vigente in alcuni Paesi non permette la deduzione dei contributi e talvolta le rendite sono esonerate dall'imposta. Poiché il diritto fiscale svizzero non prevede l'imposizione alla fonte delle rendite del primo pilastro «esportate», i beneficiari di queste rendite non sottostanno all'imposizione se il loro Paese di domicilio non prevede un'imposizione di questo genere di reddito.

Verificare l'imposizione alla fonte delle rendite del primo pilastro

Gran parte dei beneficiari di rendite domiciliati all'estero vive in Paesi che hanno concluso una convenzione di doppia imposizione (CDI) con la Svizzera. Questa prevede l'imposizione nello Stato di domicilio, spesso facente parte dell'Unione europea. Negli altri Paesi l'introduzione nella legislazione svizzera del principio di un'imposizione alla fonte delle rendite del primo pilastro eviterebbe il rischio di non imposizione. Un'imposizione alla fonte delle rendite del primo pilastro è ipotizzabile qualora la persona abbia il domicilio in un Paese con il quale non è stato concluso alcun CDI o in un Paese che, in virtù di una CDI, lascia alla Svizzera la competenza in materia di imposizione. Nel 2014 questi casi rappresentavano un po' più del 7 per cento del numero delle rendite e il 9 per cento dell'importo delle rendite AVS «esportate» (57 000 rendite, per un totale di 480 milioni di franchi).

Secondo stime del CDF, sul lungo periodo questa modifica genererebbe entrate fiscali annue supplementari da 25 a 30 milioni di franchi, il 10 per cento delle quali confluirebbe nelle casse della Confederazione. Il Cantone di Ginevra, sede della Cassa svizzera di compensazione (CSC), sarebbe il beneficiario di tale misura.

Il CDF raccomanda di esaminare l'introduzione di un'imposizione alla fonte delle rendite del primo pilastro. Questo va nella stessa direzione della tassazione del rimborso dei contributi AVS, deciso recentemente dalle Camere federali. Anche questa decisione intende colmare una lacuna fiscale.



Sul piano internazionale l'imposizione alla fonte si sta consolidando e la nuova governance in materia fiscale mira a individuare strumenti per evitare la doppia non imposizione dei redditi.

Prima d'introdurre modifiche è tuttavia necessario valutare le conseguenze per le autorità fiscali e la CSC. La messa in atto dell'imposizione alla fonte dei rimborsi dei contributi AVS dovrebbe fornire i primi dati empirici.

Secondo pilastro: un sistema impositivo funzionale, ma poco trasparente sul piano statistico

La competenza in materia di imposizione delle rendite del secondo pilastro è disciplinata nella CDI tra la Svizzera e il Paese di domicilio dei beneficiari. In assenza di CDI è la Svizzera a eseguire l'imposizione. Gli istituti di previdenza sono tenuti a riscuotere l'imposta. L'attuazione è più complessa per gli enti di diritto pubblico a causa delle particolarità derivanti dal modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La sorveglianza è assicurata dall'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza.

Questo sistema riduce il rischio di non imposizione. Nonostante l'organizzazione sia complessa e molto decentralizzata, il sistema sembra funzionare bene, ma manca di trasparenza. Infatti, il numero e il volume delle prestazioni «esportate» non sono noti e nemmeno il numero di prestazioni assoggettate all'imposta alla fonte, né il reddito imponibile. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Ufficio federale di statistica (UST) hanno evidenziato le difficoltà e i costi amministrativi correlati alla raccolta di queste informazioni presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni (AFC) o direttamente presso le casse pensioni (UST). Per questa ragione il CDF si astiene dal formulare una raccomandazione in merito.

Testo originale in francese